

ARPAL PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O. COORDINAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO BARI 6 dicembre 2024, n. 1265

Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Declaratoria di decadenza dell'accreditamento ai servizi per lavoro ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012 nei confronti dell'organismo Talenti S.r.l. per l'erogazione dei servizi di "Base" nella sede ubicata in Lecce al Piazzale Sondrio n. 10 e cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati.

In data sei dicembre duemilaventiquattro, presso la Sede Operativa dell'ARPAL - Puglia,

LA DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria di seguito riportata e sottoscritta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Isabella Legista

Visti

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
- la L.R. n. 29 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro (A.R.P.A.L.);
- la D.G.R. n. 91 del 22 gennaio 2019, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale per le politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. PUGLIA), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione Puglia nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
- la D.G.R. n. 318 del 21 febbraio 2019, con la quale è stato approvato l'Atto di organizzazione dell'ARPAL Puglia, già adottato con propria determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019;
- il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii;
- il D.D.G. n. 104 del 25/07/2022 con il quale è stato attribuito alla dottoressa Valentina Elia, l'incarico di dirigente a tempo pieno ed indeterminato della U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego Ambito di Bari di ARPAL PUGLIA;
- la L.R. del 02/11/2022 n. 23, avente ad oggetto "Modifiche alle Legge Regionale 29 giugno 2018 n. 29 (Norme in materia di politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero)";
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali.

Richiamati, altresì,

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 " Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i ;
- la Legge Regionale n. 25 del 29/09/2011, recante "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi per il lavoro", la quale prevede che la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l'impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l'integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell'occupazione disciplinando l'accreditamento per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;

- il Regolamento Regionale n. 34 del 27/12/2012, contenete “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi per il lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
- la determina dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 1458 del 07.08.2015, con la quale è stato approvato il documento recante le Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- l’Atto Dirigenziale della Sezione Politiche e mercato per il lavoro della Regione Puglia n. 270 del 13.07.2016, istitutivo dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro;
- la D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023, avente ad oggetto “Art. 8, comma I lett. d) della L.R. n. 29/2018. Trasferimento all’Agenzia Regionale per le Politiche attive per il lavoro delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione, ivi compresa la tenuta dell’albo dei soggetti accreditati e autorizzati e il monitoraggio del mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento”;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Arpal Puglia n. 5 del 30/01/2024, avente ad oggetto “Attribuzione della delega dirigenziale relativa alle funzioni delegate ad Arpal Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25/09/2023 – temporanea delega di funzioni direttoriali”;
- il Decreto del Dirigente delegato n. 5 del 12/02/2024, avente ad oggetto “Attribuzione delle funzioni in materia di gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione per i servizi al lavoro, delegate ad ARPAL Puglia con D.G.R. n. 1304 del 25.09.2023”, con il quale il relativo incarico è stato assegnato alla Dirigente dott.ssa Valentina Elia;
- l’Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro funzionalmente adibito alla verifica dei requisiti relativi alle istanze di candidatura per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro, con il precipuo compito di svolgere i controlli on desk;
- l’Atto Dirigenziale n. 247 del 18/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia. Con il quale è stato, altresì, nominato il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Isabella Legista;
- L’Atto Dirigenziale n. 287 del 28/03/2024 del Registro Generale Arpal Puglia, con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli operatori legittimanti all’erogazione dei servizi al lavoro con i relativi allegati da “A” a “G”;
- L’Atto Dirigenziale n. 343 del 17/04/2024, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi per il lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Definizione del procedimento e approvazione della modulistica per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34”.
- L’Atto Dirigenziale n. 639 del 02/07/2024, avente ad oggetto “Avviso pubblico per presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Presentazione delle istanze extra- sistema”.

Considerato che

- Con determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia del 03/08/2022 n. 358 è stata disposta l’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati della APL Talenti S.r.l. per l’erogazione dei servizi di “Base” nella sede ubicata in Lecce al Piazzale Sondrio n. 10;
- Per il rinnovo biennale dell’accreditamento ai servizi al lavoro riferibile all’anno 2024, non è pervenuta agli atti di ufficio alcuna istanza da parte dell’Organismo;
- con nota prot. n. 152105 del 08/11/2024, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di decadenza dall’accreditamento ai servizi per il lavoro dell’Organismo Talenti S.r.l. sede di Lecce. Comunicazione ai sensi dell’art. 7 Legge 241/1990 e s.m.i.”, l’Arpal Puglia ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dell’accreditamento ai servizi per il lavoro, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012;
- con successiva nota pec del 22/11/2024, acquisita al protocollo n. 163332 del 26/11/2024, l’Organismo Talenti S.r.l. ha dichiarato:

- di non aver presentato l'istanza di rinnovo per difficoltà procedurali e operative;
- di aver ricevuto la nota pec prot. 109215 del 06/08/2024, avente ad oggetto "Comunicazione di avvio dei controlli in loco presso le sedi accreditate delle Agenzie per il Lavoro, iscritte all'Albo regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro. Richiesta documentale preliminare per l'esecuzione della verifica in loco, giusta Avviso Pubblico n. 287 del 28/03/2024" e di aver ottemperato alla richiesta;
- di volersi avvalere del disposto dell'art. 13, comma 2, del Regolamento regionale n. 34/2012, nella parte in cui prescrive che "Il riscontro di eventuali difformità o il mutamento delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato l'accredimento è comunicato al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio di quindici giorni per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la situazione di irregolarità";
- di aver presentato, in data 21 marzo 2024 una pratica di estensione dati per l'apertura di una nuova sede operativa a Taranto e che la pratica, caricata regolarmente sul portale regionale, risulta nello stato "Istruita positivamente", con documentazione integrativa da completare.
- Contestualmente, in deroga alla scadenza non rispettata, ha chiesto di istruire l'istanza di rinnovo dell'accredimento ai servizi per il lavoro, inviata unitamente a tutta la documentazione necessaria alla fase procedimentale.
- La suddetta istanza non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni:
 - Nonostante si confermi l'invio di tutta la documentazione richiesta con nota pec prot. n. 109215 del 06/08/2024, relativa ai controlli in loco, si rileva che la procedura per il rinnovo dell'accredimento esula da tale incumbente e rappresenta un onere in capo al soggetto beneficiario, previsto dall'art. 12 del Regolamento regionale n. 34/2012;
 - Non può applicarsi al caso in esame la fattispecie richiamata dall'art. 13, comma 2, del ridetto Regolamento, atteso che la disciplina del rinnovo dell'accredimento non può farsi rientrare nell'alveo delle "difformità" né in quello dei "requisiti che hanno determinato l'accredimento";
 - Il procedimento di estensione dati per l'apertura di una nuova sede operativa a Taranto si è concluso con determinazione dirigenziale n. 722 del 23/07/2024, notificata in data 24/07/2024, avente ad oggetto " Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all'accredimento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n. 287 del 28/03/2024. Declaratoria di inammissibilità dell'istanza di accredimento della sede di Taranto alla via Abruzzo n. 28 dell'APL Talenti S.r.l."

Rilevato che

- il Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34: "Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti previsti per l'accredimento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25" all'art.12 specifica che: "l'accredimento ha durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.[...].Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale, a pena di decadenza dall'accredimento, il soggetto accreditato deve richiedere al Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo l'accredimento è provvisoriamente prorogato";
- Il Regolamento regionale n. 34/2012 stabilisce all'art. 13, comma 3, che "La Regione dispone la revoca dell'accredimento e la contestuale cancellazione dall'Albo regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi: (...) b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente provvedimento ed in particolare a quanto stabilito dai successivi artt. 12 e 15; (...)", specificando al successivo comma 4 che "Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accredimento non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi".

Valutato che

- l'accredimento ai servizi per il lavoro è un provvedimento ad efficacia durevole, assoggettato a specifici obblighi da parte del beneficiario, di talché l'Arpal Puglia, una volta verificata la mancata esecuzione degli oneri o la mancanza dei requisiti legislativamente richiesti, è tenuta a provvedere secondo la normativa vigente;

- in virtù dell'espresso dettato degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, trova applicazione il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, quale corollario del principio di buona amministrazione, il quale impone di verificare: (i) l'idoneità della misura, cioè il rapporto tra il mezzo adoperato e lo scopo, sicché l'esercizio del potere è legittimo se la soluzione adottata consente di raggiungere l'obiettivo; (ii) la sua necessità, ossia l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, sicché la scelta tra tutti i mezzi in astratto idonei deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio del soggetto; (iii) l'adeguatezza della misura, ossia la tollerabilità della restrizione imposta al privato, sicché l'esercizio del potere, pur se idoneo e necessario, è legittimo soltanto se riflette una ragionevole ponderazione degli interessi.

Ritenuto che

- la presentazione dell'istanza di rinnovo dell'accreditamento ai servizi per il lavoro entro i termini prescritti, seppur rappresenti un onere del beneficiario del provvedimento, non equivale alla più grave fattispecie della perdita dei requisiti ai fini del mantenimento dell'autorizzazione, di cui all'art. 13, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale;
- sostanziosamente in una prescrizione di ordine formale e non sostanziale, la fattispecie in esame è definibile quale "decadenza da inerzia" e non già quale "decadenza sanzionatoria", che presuppone la violazione di regole di condotta;
- l'applicazione della previsione sanzionatoria dettata dall'art. 13 del Regolamento regionale violerebbe, dunque, il suddetto principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, atteso che la revoca dell'accreditamento comporterebbe l'impossibilità di presentare una nuova domanda per due anni.
- Invero, nell'interpretazione giuridicamente orientata del dettato normativo del Regolamento regionale, il richiamo operato dall'art. 13, comma 3, lett. b) appare inconferente e ultroneo;
- la declaratoria di decadenza dall'accreditamento ai servizi per il lavoro, incidendo sulla natura sostanziale del beneficio, appare la misura sanzionatoria idonea ad eliminare il vizio con effetto retroattivo.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si prende atto della decadenza, con effetto dal 03/08/2024, dell'accreditamento ai servizi per il lavoro concesso con determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia del 03/08/2022 n. 358 in capo all'APL Talenti S.r.l. per l'erogazione dei servizi di "Base" nella sede ubicata in Lecce al Piazzale Sondrio n. 10, con conseguente cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati.

Ritenuto di dover provvedere in merito, il Dirigente

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
2. di dichiarare la decadenza, con effetto dal 03/08/2024, dell'accreditamento ai servizi per il lavoro concesso con determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia del 03/08/2022 n. 358 in capo all'APL Talenti S.r.l. per l'erogazione dei servizi di "Base" nella sede ubicata in Lecce al Piazzale Sondrio n. 10;
3. di disporre, per l'effetto, la cancellazione dell'APL Talenti S.r.l. dall'Albo dei soggetti accreditati;
4. di dare atto che la presente declaratoria di decadenza, per quanto sopra rappresentato, non integra i presupposti di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del Regolamento regionale n. 34/2012;
5. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Politiche e Mercato per il Lavoro di Regione Puglia per gli adempimenti consequenziali.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare

- viene pubblicato in forma integrale, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;

- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale di Arpal Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- Sarà pubblicato sul BURP;
- sarà notificato al diretto interessato a mezzo pec.

VERIFICA AI SENSI DEL GDPR 2016/679
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Responsabile del Procedimento
Legista Isabella

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Valentina Elia